

Legge di Stabilità 2016

Le novità in materia di Lavoro



E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - c.d. Legge di Stabilità 2016.

La legge di stabilità, salvo quanto diversamente previsto, **è entrata in vigore il 1° gennaio 2016**.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni di interesse in materia di lavoro.

Regime fiscale dei premi di produttività

commi da 182 a 189

Il comma 182 rende strutturale, dopo un anno di scopertura, l'incentivo fiscale per la detassazione dei premi di produttività, introdotto per la prima volta nel 2008 e di anno in anno prorogato, ad eccezione del 2015.

In buona sostanza, salvo espressa rinuncia del datore di lavoro, le somme corrisposte ai lavoratori per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa sono assoggettati, fino a 2.000, ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 10%.

Viene, inoltre, stabilito che ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

Le somme ed i valori che, ai sensi del comma 2 dell'art. 51 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ad esempio, contributi previdenziali e da assistenziali versati in ottemperanza di legge, somministrazione di vitto, servizio di trasporto per la generalità dei dipendenti, azioni offerte alla generalità dei dipendenti) non sono soggetti, nel rispetto dei limiti indicati nel citato art. 51, all'imposta sostitutiva in esame, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme erogate come premi di produttività.

Le disposizioni contenute nei succitati commi trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme a euro 50.000 (nel 2014 il limite era di 40.000 euro). Il limite dei 2000 euro può essere aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. I premi di produzione, inoltre, devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Spetterà ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, stabilire le modalità attuative delle suddette disposizioni.

Modifiche al regime fiscale del reddito di lavoro dipendente**comma 190**

Il comma 190 modifica la disciplina di talune somme e valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, contenuta nell'art. 51, lett. f ed f-bis del TUIR.

In particolare, la modifica normativa stabilisce che le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione dei servizi di assistenza agli anziani e a soggetti non autosufficienti, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per familiari si intendono i soggetti indicati nell'art. 12 del TUIR.

Inoltre, viene stabilito che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro possa anche avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Rientro lavoratori dall'estero**comma 259**

In materia di rientro dei lavoratori dall'estero, vengono prorogati al 2017 i benefici fiscali previsti nella legge n. 238 del 2010 (detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell'80 per cento, secondo il sesso del lavoratore), in favore dei soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015 (in luogo del 6 ottobre 2015).

No-tax area pensionati**comma 290**

Dal 2017, scatta, per i pensionati, un aumento della c.d. no-tax area, di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del TUIR. In particolare, la no-tax area per gli over 75enni passa da 7.500 euro a 8.000 euro, mentre per i pensionati sotto i 75 anni la no-tax area aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro.

Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata**commi da 949 a 957**

Vengono semplificati e razionalizzati gli adempimenti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla dichiarazione precompilata.

Comma 952 lettere a) e b) - Valenza dichiarativa della certificazione unica.

Si semplifica l'attuale impianto attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione Unica evitando che le stesse informazioni siano obbligatoriamente riproposte nel modello 770 semplificato. Si evita, dunque, una duplicazione di informazioni in relazione alla quale è stata manifestata un'esigenza di

semplificazione da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione.

Comma 954 lettera b-bis – Modifica art. 24 del TUIR

Viene modificato l'art. 24 del TUIR che estende a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione dell'IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75 per cento del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

**Regime fiscale agevolato imprese e lavoratori autonomi
di piccole dimensioni – riflessi previdenziali**

commi 111 e 112

Il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini contributivi. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.

Per l'accredito della contribuzione si applica il rispetto del minimale contributivo.

**Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo
indeterminato**

commi 178 e 110

Ai datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato decorrenti dall'1.1.2016 e stipulate entro 31.12.2016, è riconosciuto l'esonero parziale del 40% del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 24 mesi.

L'agevolazione è concessa entro il limite di esonero di 3.250 euro annui.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; pertanto, i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all'esonero contributivo.

I premi INAIL sono comunque dovuti.

Sono esclusi dall'agevolazione: i lavoratori agricoli, i domestici, gli apprendisti, i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore nei sei mesi precedenti, i lavoratori per i quali il beneficio è stato già utilizzato in un precedente rapporto a tempo indeterminato, i lavoratori che nei 3 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore (comprese società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto). L'agevolazione non spetta inoltre per i lavoratori per i quali il presente beneficio sia già stato usufruito o sia in fruizione in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2015 in base alla legge di stabilità 2015.

L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote attualmente previste.

L'INPS provvede al monitoraggio della disposizione mediante l'invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro ed al Ministero dell'economia.

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito per legge o dalla contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

L'esonero contributivo è esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione, da effettuarsi entro il 30 aprile 2016, delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione e Coesione (PAC) non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti.

Tali risorse possono essere pertanto oggetto di rimodulazione.

In ogni caso, dovrà essere assicurata una maggiorazione della percentuale di contribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L'incentivo è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

Fondo decontribuzione

comma 191

Per l'anno 2016 il Fondo per gli sgravi contributivi è stato azzerato, in quanto le risorse vengono utilizzate per la detassazione dei premi di produttività, per un importo di 344,7 milioni di euro per il 2016, di 325,8 milioni per il 2017, di 320,4 per il 2018, di 344 milioni per il 2019, di 329 milioni per il 2020 e di 310 milioni per il 2021 e di 293 milioni annui a decorrere dal 2022.

Misure per i lavoratori autonomi

comma 203 e 204

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla Gestione parasubordinati INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è confermata al 27%.

E' stato scongiurato, pertanto, l'aumento al 28% stabilito per il 2016 dal provvedimento "milleproroghe" 2015.

Per favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è inoltre istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per il 2016 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (cosiddetti esodati) commi 263 e da 265 a 273

Il settimo provvedimento di salvaguardia interessa ulteriori 26.300 lavoratori, ridimensionando di 24.064 il numero degli interessati dai precedenti interventi la cui capienza è stata utilizzata soltanto parzialmente.

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica Fornero si applicano ai seguenti ulteriori lavoratori:

- a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionino i requisiti pensionistici ante legge Fornero entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo;
- b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori autorizzati ai versamenti volontari i quali maturino la decorrenza della pensione entro il 6.1.2017;
- c) nel limite di 6.000 soggetti, agli esodati entro il 30.6.2012; agli esodati tra il 1° 7.2012 ed il 31.12.2012; ai licenziati fra il 2007 ed il 2011 che maturino la decorrenza della pensione entro il 6.1.2017;
- d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave che maturino la decorrenza della pensione entro il 6.1.2017;
- e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e degli stagionali, ai lavoratori con contratto a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali maturino la decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

Per i lavoratori indicati nella precedente lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'1.1.2016 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda, i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

La pensione per tutti i predetti lavoratori non potrà avere decorrenza anteriore all'1.1.2016.

Ai lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, qualora acquisiscano su domanda contributi precedenti alla predetta data, non si applica più il massimale (previsto sia per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dall'1.1.1996 che per coloro che optano per il sistema di calcolo contributivo), dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

8.1. Opzione donna (comma 281)

L'opzione donna viene confermata e resa, altresì, più accessibile per le lavoratrici.

Le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi e le lavoratrici autonome con almeno 58 anni di età ed almeno 35 anni di contributi possono andare in pensione con la cosiddetta opzione donna, con il sistema di calcolo interamente contributivo, qualora maturino i predetti requisiti, ivi compreso l'adeguamento alla speranza di vita (3 mesi), entro il 31.12.2015.

Ai fini dell'erogazione del trattamento, le cosiddette "finestre" che prevedono il differimento della decorrenza della pensione dopo 12 mesi dal raggiungimento del requisito, per le lavoratrici dipendenti, e dopo 18 mesi per le autonome, potranno trovare applicazione anche dopo il 31.12.2015.

L'onere della norma è stimato in 160 milioni per il 2016, 49 milioni per il 2017 per effetto di una riduzione dell'autorizzazione di spesa del "Fondo per i lavoratori salvaguardati" (esodati).

Il Governo, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere un relazione basata sul monitoraggio effettuato dall'INPS. Qualora, sulla base di tale monitoraggio, dovessero risultare dei risparmi, con successivo provvedimento legislativo ne verrà disposto l'utilizzo per la prosecuzione dell'opzione donna o per altre finalità analoghe.

8.2. Cure parentali per le lavoratrici autonome (comma 283)

Viene estesa, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di spesa di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità, già prevista per le madri lavoratrici dipendenti, di sostituire, anche in maniera parziale, il congedo parentale con un contributo economico per il servizio di baby sitting o per l'infanzia.

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica viene ridotto di 2 milioni di euro.

8.3. Part-time lavoratori anziani (comma 284)

I lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato che maturino il diritto alla

pensione di vecchiaia, in base alla riforma Fornero, entro il 31.12.2018 ed in possesso del prescritto requisito contributivo, sulla base di un accordo individuale con il datore di lavoro, potranno trasformare il rapporto di lavoro in part-time con un orario ridotto dal 40% al 60%. Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, nella busta paga, l'ammontare equivalente ai contributi che il datore di lavoro avrebbe versato sull'orario a tempo pieno e la contribuzione figurativa sarà posta a carico dello Stato. Tale importo non concorre alla formazione del reddito e non è imponibile ai fini contributivi.

Il datore di lavoro, d'intesa con il lavoratore che intende accedere al tempo parziale, deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione Territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite da un decreto attuativo.

L'INPS provvede al relativo monitoraggio ed una volta esauriti i fondi, non saranno più prese in considerazione ulteriori domande.

A tale scopo sono stanziati 60 milioni di euro di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. Tali risorse sono reperite mediante l'utilizzo del contributo dello 0,30% non devoluto ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Contributo INPS 0,30% non destinato ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua

comma 294

Per il 2016 l'INPS versa al bilancio dello Stato 52 milioni di euro derivanti dal contributo dello 0,30% (art.25 legge 845/78) non destinato ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

Di conseguenza, il Fondo sociale per l'occupazione formazione è incrementato di 52 milioni di euro per il 2017.

Esclusione penalizzazione trattamenti pensionistici anticipati

commi 299 e 300

Sono esclusi dalla penalizzazione prevista dalla "riforma Fornero" (riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e del 2% per ogni ulteriore anno rispetto alla medesima età), oltre ai soggetti che maturano i previsti requisiti di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, (nel 2015, 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne), anche i trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.

La copertura degli oneri delle norme di cui ai commi 298 e 299 è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per il pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti che viene ridotto di 15,1 milioni di euro per il 2016, 15,4 milioni di euro per il 2017, 15,8 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019, 16,5 milioni di euro per il 2020, 16,9 milioni di euro per il 2021, 17,2 milioni di euro per il 2022, 17,7 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 18,4 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Lotta alla povertà**commi da 386 a 390**

Per garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro il *Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*, al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per il 2016 e di un miliardo di euro a decorrere dal 2017.

Per il 2016 le predette risorse sono indirizzate in via prioritaria per i nuclei familiari con figli minori o disabili, tenendo conto della presenza di donne in stato di gravidanza, fermo restando il rifinanziamento dell'ASDI, già disposto dal decreto legislativo 148/2015.

Per gli anni successivi al 2016, le predette risorse sono destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

L'indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (art.2 comi 51,52 e 53 della legge 92/2012) è abrogata.

Fondo per le politiche della famiglia**comma 412**

La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia è ridotta di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Contributi previdenziali sospesi per eventi calamitosi**comma 431**

I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL a favore di soggetti interessati da eventi calamitosi, sono effettuati entro il mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione.

Congedo obbligatorio per il padre**comma 205 e 282**

Vengono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 per il padre lavoratore dipendente il congedo obbligatorio (da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio) e quello facoltativo (da utilizzare in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, sempre entro i cinque mesi dalla nascita del figlio).

La misura del congedo obbligatorio è ora di due giorni, fruibili anche non continuativamente.

Alla copertura dell'onere, stimato in 24 milioni di euro, si provvede attraverso la riduzione di pari somma del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Fondi di solidarietà

comma 285

Per i lavoratori interessati da riduzione stabile di orario di lavoro, con conseguente riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono versare i contributi che non siano riconosciuti dall'Inps e relativi alla quota di retribuzione oraria persa.

Ammortizzatori sociali

comma 291

Per la copertura delle minori entrate che derivano dall'anticipo al 2016 delle diverse misure delle detrazioni dell'imposta lorda IRPEF spettante per i redditi da pensione, il Fondo sociale per l'occupazione e formazione è stato ridotto di 300 milioni di euro per il 2016 e incrementato di 89 milioni per il 2017.

Contratti di solidarietà

comma 305

La legge di stabilità prevede l'applicazione dei contratti di solidarietà ex 236/2003 1993 stipulati entro la data del 15 ottobre 2015 per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali e negli altri casi, esclusivamente fino al 31 dicembre 2016 nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

La copertura economica è garantita dal Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 comma 1, lett. a, del decreto 185/2008 e succ. mod..

Indennità di disoccupazione collaboratori coordinati e continuativi

comma 310

L'istituto dell'indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS COLL) è stato prorogato anche per il 2016, per gli eventi che si verificano dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017.

L'Inps riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.